Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 dicembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1411.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Pedagogia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Libera università cattolica di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Pedagogia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel senso che all'art. 24 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto, a decorrere dallo anno accademico 1960-61 e per la durata di anni venti, un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di « Pedagogia ». In tal senso si intende modificata la tabella n. 1 annessa allo statuto.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che ad esso possa eventualmente spettare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 6. — VILLA

REPERTORIO n. 4

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Associazione educatrice italiana per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della Pedagogia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta (1960) oggi, sette (7) del mese di giugno, in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio, n. 9, davanti a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto (Trento) il 23 dicembre 1906, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del Rettore in data 5 luglio 1955, n. 14, alla presenza dei testimoni noti ed idonei e da me personalmente conosciuti, signori: Morgante ing. Giuseppe, nato a Vittoria (Ragusa) residente a Milano; Brasca comm. dott. Giancarlo, nato a Mezzago (Milano) residente a Milano; si sono personalmente costituiti i signori: Vito prof. Francesco Maria, nato a Pignataro Maggiore (Caserta) e residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore Magnifico dell'Università cattolica del Sacro Cuore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 giugno 1960 (allegato 1); Petrilli on. avv. Raffaele Pio, nato a Napoli e residente a Roma nella sua qualità di presidente generale dell'Associazione educatrice italiana, eretta in ente morale con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1560, con sede in Roma, a ciò autorizzato con esplicita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione educatrice italiana presa in data 21 aprile 1960 (allegato 2); tutti di piena capacità giuridica e della cui identità io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.

PREMESSO

Che l'Associazione educatrice italiana, ente morale, con sede in Roma, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « Pedagogia » al fine di assicurare particolare incremento nel campo delle più aggiornate ricerche, con particolare riguardo a quelle sui problemi della educazione dell'infanzia e dell'adolescenza, ed ai problemi pedagogici e scolastici in rapporto alle esigenze sociali del mondo contemporaneo e del lavoro;

Che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Associazione educatrice italiana ha deliberato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra;

Che l'insegnamento della « Pedagogia » è compreso tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in filosofia e in lettere dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Che il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Pedagogia ».

Art. 2.

L'Associazione educatrice italiana si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano per il mantenimento del posto di ruolo di « Pedagogia » di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire duemilioniseicentomila (L. 2.600.000) pari all'ammontare degli emolumenti iniziali previsti, per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito allo sviluppo di carriera o a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennità di ricerca) del professore titolare della cattedra di « Pedagogia » di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Associazione educatrice italiana si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Art. 4.

L'Associazione educatrice italiana si obbliga inoltre a versare all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20 % sugli assegni spettanti al titolare, di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Ente si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto agli eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi i miglioramenti economici suddetti

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 6;

b) se non vengano aumentati i contributi secondo gli articoli 3 e 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi;

c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo, ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di « Pedagogia » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

La presente convenzione avrà vigore per venti (20) anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano, del professore titolare della cattedra di « Pedagogia » e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952.

Il presente atto viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara e intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti. L'atto consta di tre fogli scritti su otto facciate intere e numero quattordici righe della nona facciata, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione.

F.to: Francesco VITO, Rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore

F.to: Raffaele Pio PETRILLI, presidente dell'Associazione educatrice italiana

F.to: Giuseppe MORGANTE, *teste*

F.to: Giancarlo BRASCA, *teste*

F.to: Guido ROSSI, *rogante.*

Per copia conforme
Il segretario accademico
Guido ROSSI

Milano, addì 7 giugno 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. **1412**.

Autorizzazione all'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) - Sezione comunale di Prato ad accettare due donazioni.

N. 1412. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) - Sezione comunale di Prato, viene autorizzata ad accettare in donazione dall'Ospedale Misericordia e Dolce di Prato un appezzamento di terreno fabbricativo da destinarsi a sede dell'Associazione medesima e del Centro trasfusionale, nonchè ad accettare dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato la somma occorrente per la costruzione dell'opera.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1413**.

Erezione in ente morale della Confraternita della Misericordia, con sede in Agliana (Pistoia).

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita della Misericordia, con sede in Agliana (Pistoia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1414**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Divino Operaio, nel quartiere Piani Sant'Anna del comune di Trieste.

N. 1414. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 1° marzo 1956, integrato con due dichiarazioni del 20 e 24 giugno 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Divino Operaio, nel quartiere Piani Sant'Anna del comune di Trieste, e sono stati istituiti tre uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1415**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso, in Terlizzi (Bari).

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso, in Terlizzi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. **1416**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Trapani.

N. 1416. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 9 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Giunta centrale di studi storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2278, relativo alla costituzione della Giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, con il quale il dott. Guido Arcamone, direttore generale delle Accademie e biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione, fu nominato membro della cennata Giunta centrale;

Considerata la opportunità che il dott. Arcamone, nominato consigliere di Stato, sia sostituito in seno alla Giunta centrale citata dal prof. Attilio Frajese, nuovo direttore generale delle Accademie e biblioteche;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Attilio Frajese è nominato membro della Giunta centrale di studi storici, in sostituzione del dott. Guido Arcamone.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960
Registro n. 70, foglio n. 35

(7485)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1960.

Trasferimento del comune di Labico dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale dell'imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Velletri a quella dei corrispondenti Uffici di Palestrina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Velletri al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Labico un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Palestrina;

Decreta:

Il comune di Labicò viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Velletri a quella dei corrispondenti Uffici di Palestrina.

Roma, addì 9 agosto 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960
Registro n. 72 Finanze, foglio n. 84. — BENNATI

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 632 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Ninfa (Trapani), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 17 maggio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 632 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Ninfa (Trapani), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Ninfa (Trapani);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 632 di elevare Santa Ninfa a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Alcamo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivo di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 632 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Santa Ninfa (Trapani).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 632 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 626 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gioia del Colle (Bari), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 maggio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 626 relativo alla automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gioia del Colle (Bari), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gioia del Colle (Bari);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 626 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gioia del Colle (Bari).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 626 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 590 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Arpino (Frosinone).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 novembre 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 590 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Arpino (Frosinone);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Arpino (Frosinone);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 590 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Arpino (Frosinone).

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7552)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 627 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Altamura (Bari), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 maggio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 627 relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Altamura (Bari), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Altamura (Bari);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 627 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Altamura (Bari).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 627 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 629 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gravina (Bari), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 maggio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 629 relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gravina (Bari), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gravina (Bari);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 629 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Gravina (Bari).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 629 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 639 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Bisceglie (Bari), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, numero 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 giugno 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 639 relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Bisceglie (Bari), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Bisceglie (Bari);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivo di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 639 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Bisceglie (Bari).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 639 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e per prestazioni stragiudiziali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 16 novembre 1960, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e stragiudiziali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 novembre 1960 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e stragiudiziali.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1956, con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 30 maggio 1956, relativa alla determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1956, con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 25 gennaio 1956 relativa alla determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Ritenuta ora la necessità di provvedere per il nuovo biennio ad una nuova determinazione degli onorari e delle indennità di cui sopra;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, i criteri per la determinazione:

1) degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

2) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre magistrature;

3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale civile.

I. - II. — TARIFFE PENALI - NORME GENERALI

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto: della natura, complessità e gravità della causa; del numero e dell'importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Gli onorari minimi potranno essere diminuiti ove, per particolari ed eccezionali circostanze del caso, apparisca una manifesta sproporzione fra la prestazione dell'avvocato e procuratore e l'onorario minimo previsto dalla tabella.

Gli onorari massimi potranno essere aumentati sino al doppio allorchè si tratti di processi o di procedimenti che presentino speciale difficoltà o importanza anche per le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale, o richiedano studio prolungato o reclamino un notevole impiego di tempo e di opera.

Art. 2.

L'avvocato può richiedere il pagamento anticipato degli onorari e congrui acconti per le spese.

Se a seguito del mancato adempimento di tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria deve darne comunicazione scritta alla parte ed al giudice investito della causa prima dell'apertura del dibattimento.

Art. 3

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 4.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20 %.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 30 %.

Art. 5.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti del n. 19 della tabella I e dei n. 7 della tabella II.

Art. 6

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio e devono essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere condanna alle spese.

Nei riguardi della parte soccombente non si tiene conto delle condizioni finanziarie delle parti e non si applica l'ultimo comma dell'art. 1 per l'aumento degli onorari massimi sino al doppio.

Art. 7.

I minimi e massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro di praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle Preture e per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori.

Art. 8.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore, il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso delle memorie, viaggi, varie).

Art. 9.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale, si applicano le norme degli articoli 1, comma primo, secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 della tariffa 3ª in materia stragiudiziale civile, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 3, lettera *D*) e 4 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 2, lettere *a*) e *b*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da L. 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 3, lettera *C*) e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazione considerati al n. 3, lettera *E*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da L. 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

I — TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATO NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

	Da Lire	a Lire
1. Esame della posizione	4.500	20.000
2. Studio di atti o documenti processuali .	3.000	10.000
3. Congressi nel proprio ufficio col cliente o suoi incaricati: ciascuno	1.500	3.000
4. Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove): ciascuno	3.000	6.000
5. Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti obietto del ricorso: ciascuno	1.500	8.000
6. Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno . . .	1.500	8.000
7. Consultazioni e pareri scritti . .	4.500	15.000
8. Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanza pel G. P. e compimento di atti relativi	1.000	3.000
9. Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per fissazione o differimento del ricorso e varie	1.000	3.000
10. Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi . .	1.000	6.000
11. Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti nn. 12 e 13	5.000	20.000
12. Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiunti del ricorso	10.000	60.000
13. Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni *ex adverso* .	10.000	40.000
14. Per ogni differimento disposto alla udienza	1.000	3.000

	Da Lire	a Lire
	—	—
15. Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza per ciascuna	1.500	5.000
16. Preparazione della discussione	7.500	30.000
17. Discussione	40.000	200.000
18. Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna	500	2.000
19. Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza	7.000	20.000

II. — TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE

Giudizi dinanzi alle Corti di assise di appello

	Minimo Lire	Massimo Lire
	—	—
1. Esame della posizione	5.000	20.000
2. Rinvii prima dell'udienza	2.000	4.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	2.000	5.000
4. Per ogni sessione o congresso	3.000	5.000
5. Per ogni consulenza o congresso con colleghi	3.000	5.000
6. Carteggio o corrispondenza telefonica	3.000	5.000
7. Trasferte	8.000	15.000
8. Onorario per fase istruttoria	25.000	80.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	40.000	150.000
10. Redazione e presentazione dei motivi e di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	10.000	50.000
11. Per partecipazione a sopraluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	5.000	15.000

Giudizi dinanzi alle Corti di assise e alle giurisdizioni assimilate

	Minimo Lire	Massimo Lire
	—	—
1. Esame della posizione	4.500	20.000
2. Rinvii prima dell'udienza	2.000	4.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	2.000	4.000
4. Per ogni sessione o congresso	2.000	5.000
5. Per ogni consulenza o congresso con colleghi	2.000	5.000
6. Carteggio o corrispondenza telefonica	2.000	4.000
7. Trasferte	8.000	15.000
8. Onorario per fase istruttoria	30.000	100.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	40.000	150.000
10. Redazione e presentazione dei motivi e di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	6.000	40.000
11. Per partecipazione a sopraluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	5.000	15.000

Giudizi dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello e giurisdizioni assimilate

	Minimo Lire	Massimo Lire
	—	—
1. Esame della posizione	4.500	20.000
2. Rinvii prima dell'udienza	1.500	4.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	1.500	4.000
4. Per ogni sessione o congresso	1.500	5.000
5. Per ogni consulenza o congresso con altri colleghi	1.500	6.000
6. Carteggio o corrispondenza telefonica	1.500	4.000
7. Trasferte	8.000	15.000
8. Onorario per fase istruttoria	15.000	80.000
9. Per la partecipazione a sopraluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	5.000	15.000
10. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	22.500	150.000
11. Redazione e presentazione dei motivi, di memorie esplicative, anche a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	5.500	40.000

Giudizi dinanzi al Pretore

	Minimo Lire	Massimo Lire
	—	—
1. Esame della posizione	1.500	15.000
2. Rinvii prima dell'udienza	1.000	2.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	1.000	2.000
4. Per ogni sessione o congresso	1.000	3.000
5. Per ogni consulenza o congresso con altri colleghi	1.000	3.000
6. Carteggio o corrispondenza telefonica	1.000	3.000
7. Trasferte	8.000	15.000
8. Onorario per fase istruttoria	7.500	30.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	15.000	75.000
10. Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative, anche a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	2.500	15.000

III. — TARIFFA DEGLI ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE CIVILE

Norme generali

Art. 1.

Per la assistenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nella allegata tabella.

Gli onorari s'essi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticante procuratore abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino compenso nella tariffa giudiziaria.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 250.000 ma non superiori a lire 5.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal Codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore, o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati, e nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove la applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 8.000 ad un massimo di L. 25.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

TABELLA

VALORE DELLA PRATICA	Da 250.000 a 1.500.000	Da oltre 1.500.000 a 5.000.000	Da oltre 5.000.000 a 10.000.000	Da oltre 10.000.000 a 25.000.000	Da oltre 25.000.000 a 50.000.000	Da oltre 50.000.000 a 100.000.000
Prestazione di consulenza:						
1) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri che non importino informativa e studio particolare;	dal minimo di L. 3.000 al massimo di L. 30.000					
2) Pareri che importino informativa e studio particolare:						
a) pareri orali:	da 10.000 a 30.000	15.000 45.000	20.000 60.000	25.000 80.000	35.000 100.000	50.000 150.000
b) pareri scritti.	da 10.000 a 50.000	25.000 80.000	35.000 120.000	50.000 180.000	60.000 250.000	80.000 400.000
3) Prestazioni di assistenza:						
A) posizione ed archivio;	diritto fisso di L. 1.000					
B) lettere e telegrammi di informativa (per ognuno oltre al rimborso della spesa):	diritto fisso di L. 500					
C) esame e studio della pratica;	da 15.000 a 50.000	30.000 80.000	45.000 120.000	60.000 180.000	75.000 250.000	180.000 400.000
D) conferenze di trattazione (per ogni ora);	in studio, col cliente dal minimo di L. 1.500 al massimo di L. 10.000 in studio, collegialmente o fuori di studio, dal minimo di L. 2.000 al massimo di L. 15.000					
E) redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce;	da 4.000 a 20.000	7.000 30.000	10.000 45.000	12.000 75.000	15.000 100.000	20.000 150.000
F) redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti;	da 15.000 a 50.000	30.000 80.000	45.000 120.000	60.000 180.000	75.000 250.000	100.000 400.000
4) Assistenza ad assemblee, adunanze, udienze, accessi per ispezioni, visure, ricerca e richiesta di documenti (cumulo delle prestazioni relative allo stesso affare o alla stessa pratica);	dal minimo di L. 10.000 al massimo di L. 200.000					
5) Assistenza a procedure arbitrali irrituali:	gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.					
6) Per le prestazioni di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme, sulla base delle entrate lorde.	Sino a L. 1.500.000 dal 3 al 5 % con un minimo di L. 10.000 Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50 al 2 % Sulle successive dallo 0,50 all' 1 %					

Per le pratiche di valore inferiore a L. 250.000, si applicherà un onorario globale non mai superiore a L. 30.000.
Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000, gli onorari minimi e massimi vengono aumentati del 25 %.
Per le pratiche di valore eccedente i 200.000.000, l'onorario massimo può essere adeguatamente aumentato.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il segretario
Avv. Domenico URAS

Il presidente
Avv. Vittorio MALCANGI

(7623)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 novembre 1960.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lodè.

Relazione al decreto prefettizio n. 2592 del 24 novembre 1960, concernente proroga della gestione commissariale del comune di Lodè.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 6 settembre 1960, è stato sciolto il Consiglio comunale di Lodè per i motivi illustrati nella relazione allegata al decreto medesimo. A reggere provvisoriamente il Comune è stato chiamato il ragioniere di prefettura Giovanni Battista Milia.

Il commissario straordinario, che ha assunto servizio il 5 settembre 1960, ha trovato i servizi amministrativi dell'ente in uno stato caotico, quale è appunto descritto nella citata relazione, e in completo dissesto le finanze comunali. E benchè egli abbia prontamente posto mano alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi municipali e studiato le misure atte a normalizzare le finanze del Comune, non è stato possibile, in così breve volgere di tempo, ricondurre la civica amministrazione a perfetto funzionamento.

E poichè, d'altra parte, gli animi non sono ancora del tutto placati, sì che le elezioni comunali non potrebbero tenersi nell'indispensabile clima di serenità, appare necessario, e sotto il profilo della riorganizzazione dei servizi comunali e sotto il profilo dell'ordine pubblico, prorogare la gestione commissariale.

Ho pertanto disposto tale proroga, con effetto dal 5 dicembre 1960, mediante l'allegato decreto di pari data, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nuoro, addì 24 novembre 1960

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 218 del 6 settembre 1960, relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Lodè ed alla conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente in persona del rag. Giovanni Battista Milia;

Considerato che il predetto commissario ha assunto l'ufficio il 5 settembre 1960 e che pertanto alla data del 5 dicembre 1960 verrà a cadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto di cui forma parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Lodè, affidata al rag. Giovanni Battista Milia col richiamato decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1930, è prorogata di tre mesi con decorrenza dal 5 dicembre 1960.

Nuoro, addì 24 novembre 1960

Il prefetto: PIGNATARO

(7626)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Antoine Jabre, Console generale del Libano a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia e del Trentino-Alto Adige.

(7492)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John L. Gawf, Console degli S.U.A. a Genova.

(7493)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Delia Machinandiarena ved. Jaramillo, Console aggiunto di Argentina a Napoli con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.

(7494)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Francisco Navarro Sarmiento, Console aggiunto di Argentina a Messina, con giurisdizione sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

(7495)

In data 15 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Baldini, Console generale onorario di Costa Rica a Milano.

(7496)

In data 15 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lodovico Arienti, Console onorario della Repubblica Dominicana a Milano.

(7497)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marvin W. Humphreys, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(7498)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Ellen Irene Mc Cullough, Console degli S.U.A. a Genova.

(7499)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James L. Gorman, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(7500)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor German Denis Barreiro, Console dell'Uruguay a Milano.

(7501)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Suttora, Console onorario di El Salvador a Trieste.

(7502)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Andrea Schapira, Console onorario di Israele a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia.

(7503)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ostoja Stojanović, Vice console di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Emilia, Romagna, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

(7504)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aleksandar Olujić, Console di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Trieste.

(7505)

In data 12 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Laurent Giovangrandi, Console di Francia a Palermo, con giurisdizione sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

(7506)

In data 15 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Claudio Guinetti, Vice console onorario di Bolivia a Roma.

(7507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7588)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Drapia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7589)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Cutro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7590)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 327, l'Amministrazione comunale di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7591)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7592)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7593)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7594)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7595)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7596)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1960, registra'o alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7597)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registra'o alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7598)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 311, l'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 201.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7599)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registra'o alla Corte dei conti il 19 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 33.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 276

Corso dei cambi del 2 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,76	620,65	620,73	620,61	620,55	620,76	620,635	620,80	620,76	620,70
$ Can.	634,26	634,20	634,25	634,25	633 —	634,38	634,375	634,40	634,50	634 —
Fr. Sv.	144,11	144,13	144,13	144,1325	144,12	144,10	144,12	144,10	144,12	144,13
Kr. D.	90,09	90,05	90,12	90,12	90,15	90,10	90,12	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,08	87,04	37.09	87,085	87,15	87,10	87,095	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,01	120 —	120,01	119,985	119,95	120,01	119,98	120 —	120,01	120 —
Fol.	164,52	164,56	164,56	164,54	164,53	164,62	164,53	164,60	164,63	164,60
Fr. B.	12,40	12,50	12,50	12,50125	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,20	126,685	126,6625	126,65	126,60	126,67	126,70	126,69	126,65
Lst.	1744,50	1744,20	1744,25	1744,25	1744 —	1744,60	1744,35	1744,50	1744,60	1744,25
Dm. occ.	148,82	148,81	148,83	148,805	148,78	148,84	148,815	148,85	148,84	148,82
Scell. Austr.	23,88	23,875	23,88	23,8725	23,85	23,88	23,873	23,90	23,87	23,87

Media dei titoli del 2 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	77,55
Id. 3,50 % 1902	75,10
Id. 5 % 1935	106,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % 1936	100,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,622
1 Dollaro canadese	634,312
1 Franco svizzero	144,126
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	164,535
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	126,666
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,873

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione). Elenco n. 7-*bis*.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pub[illegible] intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	21769	350 —	Maiolini *Clelia* fu Francesco, moglie di Donati Angelo, dom. in Monte Petriolo (Perugia), dotale	Maiolini *Clarice* fu Francesco, come contro
B.T.N. 5% (1959)	6056	14.250 —	*Foà Roberto* fu Raffaele, dom. in Torino, vincolata per cauzione di agente di cambio	*Foa Lazzaro Roberto* fu Raffaele, come contro
P. Red. 3,50% (1934)	199976	1.190 —	Vignola *Giovanna* di Carlo Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Albenga (Genova)	Vignola *Maria Giannina* di Carlo Cesare, minore, come contro
B.T.N. 5% (1960)	16	117.500 —	Borghi *Patrizia*, fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Di Mento Elena di Letterio ved. Borghi, dom. in Roma	Borghi *Ada Patrizia* fu Alberto, minore, come contro
P. Red. 3,50% (1934)	15636	59,50	Savino *Felicita* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari	Savino *Filomena Felicita* di Francesco, minore, come contro
Cons. 3,50% (1906)	879172	3.500 —	Sica Arturo fu *Alberto*, dom. a Salerno, vincolata per cauzione quale ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Salerno	Sica Arturo fu *Alberico*, dom. a Salerno, vincolata, come contro
Rendita 5% (1935)	264779	48.700 —	Marullo *Anna* fu Eugenio, moglie di Lisi Amilcare, dom. in Milazzo (Messina), dotale	Marullo *Marianna* fu Eugenio, come contro
B.T.N. 5% (1968)	3903	110.000 —	Caratù Giuseppe, nato in Sala Consilina il 14 maggio 1945, minore sotto la patria potestà di Cioffi *Marilena*, ved. Caratù, nata in Cervinara il 20 maggio 1915, dom. in Portici (Napoli)	Caratù Giuseppe, nato in Sala Consilina il 14 maggio 1945, minore sotto la patria potestà di Cioffi *Maddalena*, ved. Caratù, come contro
Id.	3292	110.000 —	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio con fede di vita a Cioffi *Marilena* ved. Caratù nata in Cervinara il 20 maggio 1915, dom. in Portici (Napoli)	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio con fede di vita a Cioffi *Maddalena*, ved. Caratù, come contro
B.T.N. 5% (1959)	3473	250 —	Poggi *Anita Enrichetta* di Martino moglie di Mezzan Angelo, dom. in Genova-Bolzaneto, dotale	Poggi *Enrichetta* di Martino, come contro
P. Red. 3,50% (1934)	109519	350 —	Carugo *Elvezia* di Vincenzo, nubile, dom. in Rovellasca (Como), usufrutto vitalizio a Giobbio *Celestina* fu Pietro ved. Carugo, dom. in Rovellasca (Como)	Carugo *Maria* di Vincenzo, nubile (come contro) usufrutto vitalizio a Giobbio *Celeste Teresa*, come contro
Ric. 5%	1166	550 —	Ferrara Andreina fu Angelo, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) Annotazione: Iscritto con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a *Pastorini* Rosa fu Gaudenzio ved. di Ferrara Angelo, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) senza obbligo di esibizione di fede di vita	Intestazione come contro Annotazione: Iscritto con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a *Pasturino* Rosa, come contro
P. Red. 3,50% (1934)	529826	210 —	Ferrara Andreina fu Angelo, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) Annotazione: L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta senza esibizione di fede di vita a *Pastorini* Rosa fu Gaudenzio ved. di Ferrara Angelo, dom. in Casale Monferrato	Intestazione, come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta senza esibizione di fede di vita a *Pasturino* Rosa, come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ric. 5 %	1165	550 —	Ferrara Catterina Bernardina fu Angelo, moglie di Testa Celestino, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) Annotazione: Iscritto con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a *Pastorini* Rosa fu Gaudenzio ved. di Ferrara Angelo, dom. a Casale Monferrato (Alessandria) senza esibizione di fede di vita	Intestazione, come contro Annotazione: Iscritto con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a *Pasturino* Rosa (come contro)
Red. 3,50 % (1934)	210	—	Intestazione come sopra Annotazione come sopra	Intestazione come sopra Annotazione come sopra
B.T.N. 5 % (1959)	13625	1.000 —	*Ferrara Giuseppina* fu Federico, moglie di Preziosi Eugenio, dotale	*Ferraro Giuseppa*, come contro
P. R. 3,50 % (1934)	107205	5.000 —	Lanna *Giovannina* di Michele, ved. di Ciaramella Domenico, dom. in Caivano (Napoli)	Lanna *Maria Giovanna*, come contro
Id	527751	30.000 —	Lanna *Giovanna* di Michele, ved. di Ciaramella Domenico, dom. in Afragola (Napoli)	Lanna *Maria Giovanna*, come contro
Cons. 3,50 % (1906)	826606	1.750 —	Scognamiglio *Anna* fu Vincenzo, vedova di *Borrelli* Andrea, dom. a Torre del Greco (Napoli)	Scognamiglio *Marianna* fu Vincenzo, vedova di *Borriello* Andrea, dom. a Torre del Greco (Napoli)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 11 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7265)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1960, n. 18024/5973, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Filippis Fioravante, nato a Cupello il 2 luglio 1917 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 4360 riportate in catasto alle particelle numeri 38-*f*, 37 parte, 28-*a*, 28-*c* e 28-*d* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 165, 164, 166, 168 e 169.

(7466)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, n. 28617/7846, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Luca Tommaso, nato a Furci il 9 marzo 1922, e De Risio Cristina, nata a Gissi il 19 maggio 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estese mq. 5111 riportate in catasto alle particelle n. 90-*c*, 21, 22, 23, 1-23, 19, 20 parte, 24 parte e 125 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 249, 247 e 248.

(7467)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17696/4526, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Armando, nato a Scerni il 3 maggio 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estese complessivamente mq. 1912 riportate in catasto alle particelle nn. 30-*f* e 3 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 8 e 7.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17686/4516, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Domenico, nato a Gissi il 13 luglio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estesa mq. 1132 riportata in catasto alle particelle numeri 96-*a o*, 173-*c* e 1/28 del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 70.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17685/4515, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cinalli Cristina, nata in Atessa il 22 febbraio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Gissi, estesa mq. 159 riportata in catasto alle particelle numeri 96-*a n* e 1/27 del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con il n. 69.

(7375)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 118 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960 n. 1027:

1. — Accordo 27 giugno 1955 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria dei tappeti di cocco.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 marzo 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 120 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1950 1949 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 febbraio 1949 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (23 novembre 1960) il Bollettino n. 123 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle spazzole e dei pennelli.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1953 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici relative materie prime.

3. — Accordo 17 novembre 1953 sulle declaratorie operaie e relative qualifiche da valere per le aziende produttrici di spazzole e pennelli e preparatrici relative materie prime e per gli operai da esse dipendenti.

4. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1950 per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di spazzole, pennelli, preparatrici delle relative materie prime (fibre animali e vegetali ecc.) e di crine animale e vegetale per imbottiture.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (23 novembre 1960) il Bollettino n. 124 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria della matite, pennini, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici matite, pennini, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1951 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici matite, pennini, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 novembre 1960) il Bollettino n. 125 degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1950 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici penne stilografiche, matite automatiche ed affini.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1949 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici penne, stilografiche, matite automatiche ed affini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 novembre 1960) il Bollettino n. 126 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1958 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e di giocattoli.

2. — Accordo 1° aprile 1955 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria del giocattolo, bambole ed articoli affini.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1950 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di bambole e giocattoli.

Il Ministro: SULLO

(7614)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 119 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 1° ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria risiera.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 121 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1958 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 122 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e delle legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale 10 giugno 1958 per i dirigenti di Aziende di autotrasporto in conto terzi.

2. — Contratto collettivo nazionale 10 giugno 1958 per i dirigenti di Aziende di spedizione.

3. — Contratto collettivo nazionale 5 aprile 1957 per i dirigenti di Aziende di autotrasporto e spedizione.

4. — Contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955 per i dirigenti di Aziende di trasporto e spedizione.

5. — Accordo collettivo economico 26 gennaio 1955 per i dirigenti di Aziende di autotrasporto e spedizione.

6. — Contratto collettivo nazionale 25 settembre 1959 per la retribuzione dei dirigenti degli agenti marittimi e raccomandatari.

7. — Contratto collettivo 20 novembre 1957 per la estensione ai dirigenti dipendenti dagli agenti raccomandatari marittimi della contrattualistica stipulata tra la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la F.N.D.A.C.

8. — Contratto collettivo nazionale 25 maggio 1957 per la retribuzione dei dirigenti degli agenti marittimi e raccomandatari.

9. — Contratto collettivo 28 luglio 1955 per la estensione ai dirigenti dipendenti dagli agenti marittimi e raccomandatari della contrattualistica stipulata tra la Federazione Nazionale Spedizionieri e l'A.N.D.A.C.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (24 novembre 1960) il Bollettino n. 127 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 1° ottobre 1959 per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (25 novembre 1960) il Bollettino n. 128 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1951 per gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali e dalle Compagnie teatrali.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 novembre 1960) il Bollettino n. 129 degli accordi e contratti collettivi nazionali contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1956 per i professori d'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle Imprese liriche.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 novembre 1960) il Bollettino n. 130 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Accordo salariale 6 dicembre 1955 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i professori d'orchestra dipendenti da Imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

2. — Accordo salariale 29 ottobre 1952 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i professori d'orchestra dipendenti da Imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

3. — Accordo salariale 14 aprile 1951 integrativo dal Contratto nazionale di lavoro per i professori d'orchestra dipendenti da Imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

4. — Contratto nazionale di lavoro 7 marzo 1948 per gli orchestrali dipendenti da Imprese di riviste, operette, avanspettacolo e spettacoli similari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 novembre 1960) il Bollettino n. 131 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e della legge 1° ottobre 1960, numero 1027:

1. — Accordo 14 settembre 1955 per il conglobamento delle retribuzioni per i dipendenti dagli Enti lirici e sinfonici.

2. — Contratto nazionale di lavoro 28 gennaio 1947 per i tersicorei dipendenti da Enti lirici e sinfonici.

3. — Contratto nazionale di lavoro 16 gennaio 1947 per gli artisti del coro dipendenti da Enti lirici e sinfonici.

4. — Contratto nazionale di lavoro 6 novembre 1946 per i professori d'orchestra dipendenti da Enti lirici e sinfonici.

Il Ministro: SULLO

(7615)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 agosto 1960) il Bollettino n. 1 della provincia dell'Aquila, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 9 dicembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948 per il trattamento economico dei dipendenti da bars, caffè, gelaterie ed esercizi similari, della provincia dell'Aquila.

2. — Accordo di lavoro 2 agosto 1949 per la fissazione del minimo salariale per il personale dipendente dai Pubblici esercizi con qualifica di barista o banconiere, della provincia dell'Aquila.

Il Ministro: SULLO

(7616)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 novembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Imperia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 ottobre 1949 per la festa del Santo Patrono del rione di Porto Maurizio del comune di Imperia.

Il Ministro: SULLO

(7617)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione

dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Novara, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 12 marzo 1948 riguardante: apprendistato dei mestieri artigiani; trasferimento di una quota di contingenza a paga base e ricostituzione dei rapporti percentuali fra le categorie degli operai; indennità di contingenza; periodo annuale feriale per gli operai; festività infrasettimanali; gratifica natalizia 1947, da valere per la provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 novembre 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Novara, contenente il sottoindicato atto, pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 27 settembre 1959 concernente la disdetta dei salariati, l'imponibile di mano d'opera, la costituzione di una Commissione per l'esame in seconda istanza delle vertenze, la compartecipazione, i frazionamenti aziendali e l'assistenza farmaceutica « Extra Legem » della provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

(7618)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Siracusa, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo dell'8 novembre 1957 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 per gli operai dipendenti da Imprese dell'industria dell'edilizia ed affini della provincia di Siracusa.

Il Ministro: SULLO

(7619)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 ottobre 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Milano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 5 febbraio 1958, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956 per gli operai addetti alle Industrie del legno e del sughero della provincia di Milano.

2. — Accordo del 23 settembre 1947 per il trattamento aziendale ai dipendenti da aziende industriali grafiche-cartotecniche ed affini della provincia di Milano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 ottobre 1960) il Bollettino n. 21 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° luglio 1959, da valere per i lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari della provincia di Milano.

2. — Contratto integrativo provinciale di lavoro del 3 settembre 1957 per i lavoranti panettieri della provincia di Milano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 ottobre 1960) il Bollettino n. 22 della provincia di Milano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo provinciale salariale e normativo 31 luglio 1959 da valere per i dipendenti dagli Istituti di vigilanza di Milano e Provincia.

Il Ministro: SULLO

(7620)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 novembre 1960) il Bollettino n. 31 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 24 aprile 1957, integrativo al Contratto nazionale di lavoro 26 luglio 1956 da valere per i panettièri della provincia di Modena (escluso il comune di Carpi).

Il Ministro: SULLO

(7621)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso per centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 8, foglio n. 331, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di centoventi tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1960 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole prof. Italo Giulio Caiati;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di centoventi tenenti medici in servizio permanente effettivo, indetto con il decreto ministeriale 21 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 6 settembre 1960, è prorogato di giorni sessanta a decorrere dal 6 novembre 1960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 3 novembre 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1960
Registro n. 24, *foglio n.* 227

(7680)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 213, con il quale è stata istituita la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale;

II) non aver superato l'età di anni 32;

il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa Italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti detti limiti di età sono elevati:

h) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto;

i) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *h*) e *i*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *g*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

l) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) a *g*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

m) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

n) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

o) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

p) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

q) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

r) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo-comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state

contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32º anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

d) gli eventuali titoli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi e tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche, che il candidato stesso ritenga opportuno presentare.

Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27.200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli di mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) gli alto-atesini di cui alla lettera f) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 8, punto 7 del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200; rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attidine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): «certificato di iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) e *r*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova pratica ed una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia degli olii essenziali e dei derivati agrumari;

b) svolgimento di un tema riguardante le moderne tecniche applicabili allo studio ed all'analisi degli olii essenziali;

c) svolgimento di un tema sulle utilizzazioni alimentari ed industriali dei prodotti dell'industria agrumaria.

Prova pratica:

Analisi chimica di un olio essenziale con ricerca delle sofisticazioni oppure di un derivato agrumario (citrato di calcio, succhi, polpe), con giudizio e relazione scritta.

Prova orale:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

2) interrogazione sui metodi di controllo dei prodotti di cui si occupa la Stazione sperimentale di Reggio Calabria;

3) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

4) traduzione riassuntiva dal francese ed altra, dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), di pubblicazioni relative ad argomenti interessanti la Stazione sperimentale di Reggio Calabria.

Per le prove scritte e per la prova pratica i candidati dispongono di 8 ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nella lingua francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e pratica, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da cascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Reggio Calabria, nei locali della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, nell'epoca che verrà, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicata ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in prova con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova ed in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

I vincitori che, allo scadere del periodo di prova, non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Saranno considerati decaduti dalla nomina i vincitori che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio, nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di vaggio dalla loro residenza alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1960
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 376

(7151)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.